

Codice A2003D

D.D. 18 luglio 2026, n. 334

Recepimento delle Sentenze passate in giudicato n. 591/2026, n. 592/2026 e n. 579/2026 della Corte di Appello di Torino del 18.3.2026 e della conseguente sopravvenuta inefficacia delle determinazioni dirigenziali n. 1/A2003B del 9.1.2021 (e del correlato atto dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021) e della determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021 - Adozione delle disposizioni di discarico ...



ATTO DD 334/A2003D/2026

DEL 18/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2003D - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: Recepimento delle Sentenze passate in giudicato n. 591/2026, n. 592/2026 e n. 579/2026 della Corte di Appello di Torino del 18.3.2026 e della conseguente sopravvenuta inefficacia delle determinazioni dirigenziali n. 1/A2003B del 9.1.2021 (e del correlato atto dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021) e della determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021 - Adozione delle disposizioni di discarico amministrativo, sgravio dei ruoli e delle ingiunzioni n. SF2101000001 e n. SF2102000001 (SORIS S.p.A.) a carico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1/A2003B del 9.1.2021 si è provveduto a revocare, per le motivazioni nella medesima determinazione illustrate, il contributo regionale di Euro 250.000,00 assegnato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino C.F. 08195910016 alla stessa assegnato con provvedimento dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010 per il sostegno alla realizzazione del progetto "Giappone, lo spirito nella forma NINGYO – Bambole";
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 1/A2003B del 9.1.2021 è stato altresì richiesta alla stessa Associazione la restituzione del sopra citato importo di Euro 250.000,00, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati ai sensi dell'art. 1284 del codice civile di Euro 22.644,15, per un totale complessivo di Euro 272.644,15 ed è stato inoltre stabilito di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento dell'introito della predetta somma di Euro 272.644,15 per ragioni tecnico-contabili collegate al sovrapporsi degli esercizi finanziari;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021 è stato, di conseguenza, accertato l'introito della suddetta somma di Euro 272.644,15 di cui Euro 250.000,00 (Acc. n. 532/2021), quale quota di capitale già liquidato, sul cap. 34655 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841), ed Euro 22.644,15 (Acc. n. 533/2021),

quale importo complessivo degli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, sul cap. n. 30080 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841);

- con susseguente determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021 è stato, inoltre, revocato, per le motivazioni nella medesima determinazione esposte, il contributo regionale di Euro 250.000,00 assegnato al succitato Ente, con provvedimento dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013, per il sostegno alla realizzazione del progetto "KARAKURI NYNGIO – ATTO II, BAMBOLE DAL GIAPPONE" del quale è stata chiesta la restituzione oltre agli interessi legali nel frattempo maturati, ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, pari ad Euro 11.741,77 per un totale complessivo di Euro 261.741,77;

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021 è stato, altresì, accertato l'introito della predetta somma di Euro 261.741,77 di cui Euro 250.000,00 (Acc. n. 585/2021), quale quota di capitale già liquidato, sul cap. 34655 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841), ed Euro 11.741,77 (Acc. n. 586/2021), quale importo complessivo degli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, sul cap. n. 30080 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841);

- ai fini del recupero dei due crediti regionali, le relative partite sono state affidate a Soris S.p.A, quale concessionaria dei servizi di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale per la durata di anni cinque a partire dall'1.1.2022, come da D.G.R. n. 33-4350 del 16.12.2021 con la quale è stato, in particolare, approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la stessa Soris S.p.A. e da successiva DD n. 293/A1100 del 20.5.2022, con cui la Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio ha approvato il disciplinare di incarico per la gestione dei servizi medesimi nel rispetto dei livelli ivi stabiliti;

- Soris S.p.A., a seguito del caricamento nella procedura informatica, a cura del Settore regionale Promozione delle Attività Culturali (già Settore Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo), del flusso di carico ID n. 20210000002469 del 10.3.2021 e del flusso di carico ID n. 20210000004540 dell'11.5.2021, ha emesso le ingiunzioni di pagamento n. SF2101000001 e n. SF2102000001, a carico della suddetta Associazione Yoshin Ryu, per il recupero dei contributi alla medesima revocati;

- la sopra citata Associazione, in data 15.3.2021, ha impugnato le richiamate determinazioni dirigenziali nn. 1/A2003B e 28/A2003B/2021 rispettivamente del 9.1.2021 e dell'11.2.2021 dinanzi al TAR Piemonte che, con propria Sentenza del 25.5.2021, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario;

- la predetta Associazione ha quindi conseguentemente riassunto la causa ex art. 69 della Legge n. 69/2009 dinanzi al Tribunale ordinario di Torino, chiedendo che venisse accertata l'illegittimità dei medesimi provvedimenti dirigenziali e che, per l'effetto, nessuno dei due contributi ricevuti dalla Regione Piemonte dovesse essere alla stessa restituito;

- il Tribunale di Torino, con sentenze n. 4934/2023, n. 4935/2023 e n. 4937/2023 dell'1.12.2023, accogliendo nel merito tutte le domande avanzate dalla ricorrente A.S.D. Yoshin RYU, ha dichiarato l'illegittimità dei due sopracitati provvedimenti dirigenziali di revoca adottati dalla Regione Piemonte, nonché l'illegittimità delle conseguenti ingiunzioni di pagamento, sopra specificate, emesse dalla Soris S.p.A. nei confronti della ricorrente medesima;

- avverso le succitate sentenze n. 4934/2023, n. 4935/2023 e n. 4937/2023 dell'1.12.2023, emesse

dal Tribunale Ordinario di Torino, la Regione Piemonte ha proposto ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, (cause n. 81/2024 R.G.C., n. 82/2024 R.G.C. e n. 83 R.G.C.), la quale, con proprie pronunce giurisdizionali n. 591/2026, n. 592/2026 e n. 579/2026 del 18.3.2026, ha respinto l'appello, confermando integralmente le sentenze impugnate;

- la Soris S.p.A., con nota del 22.6.2026, inoltrata a mezzo pec al Settore regionale Promozione delle Attività Culturali e protocollata in arrivo, in pari data, al numero 12432, ha comunicato di essere stata messa al corrente dal Settore regionale Avvocatura che l'intervenuto giudicato delle pronunce sopra richiamate ha concluso in via definitiva il contenzioso giurisdizionale relativo ai succitati contributi regionali e, in ragione di ciò, ha chiesto al precitato Settore formale scarico delle posizioni relative alla ASD Yoshin Ryu cui si riferiscono le pronunce medesime;

- le somme sopra quantificate, correlate alle succitate ingiunzioni di pagamento n. SF2101000001 e n. SF2102000001 a carico della suddetta Associazione Yoshin Ryu, risultano ufficialmente iscritte nelle scritture contabili dell'Amministrazione regionale a titolo di residuo attivo sugli accertamenti nn. 532 e 533 dell'anno 2021 (determinazione dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021) sui capitoli di entrata 34655 (Euro 250.000,00) e 30080 (Euro 22.644,15), nonché iscritte sugli accertamenti nn. 585 e 586 dell'anno 2021 (determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021) sui medesimi capitoli di entrata 34655 (Euro 250.000,00) e 30080 (Euro 11.741,77);

- in forza del dispositivo delle suddette sentenze passate in giudicato e quindi esecutive, le pretese creditorie della Regione Piemonte, oggetto delle suddette ingiunzioni di pagamento, sono venute meno in ragione della sopravvenuta inefficacia del sopra specificato provvedimento dirigenziale n. 1/A2003B del 9.1.2021 (e del correlato atto dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021) e della predetta determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021 e che pertanto occorre procedere all'allineamento delle scritture contabili mediante lo sgravio ed il scarico formale dei relativi ruoli;

- alla rifusione, da parte della Regione Piemonte, delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Torino nelle proprie sentenze sopra menzionate e anticipate da SORIS S.p.A., in ragione della metà - in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti - provvederà il competente Settore regionale Avvocatura, con autonomo e separato provvedimento, a valere su apposito capitolo di spesa di propria pertinenza.

Ritenuto, pertanto, in forza delle suddette Sentenze della Corte d'Appello di Torino di cui si prende atto con il presente provvedimento, le quali hanno accertato l'insussistenza dei crediti regionali posti a fondamento delle procedure di riscossione coattiva attivate presso la Soris S.p.A. nei confronti dell'Associazione in argomento e di:

- disporre il scarico delle partite creditorie - derivante dalla sopravvenuta cessazione di efficacia di cui pure si prende atto con il presente provvedimento per effetto delle sopra citate sentenze, della determinazione dirigenziale n. 1/A2003B del 9.1.2021 (e del correlato atto dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021) e della determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021, con le quali sono stati revocati i ridetti contributi regionali, maggiorati degli interessi legali, rispettivamente per un totale complessivo di Euro 272.644,15 e di Euro 261.741,77
- in quanto non più riscuotibili perché prive di titolo giuridico in relazione alle ingiunzioni di pagamento n. SF2101000001 e n. SF2102000001 emesse dalla SORIS S.p.A. nei confronti della suddetta Associazione Yoshin Ryu;

- autorizzare lo sgravio dei residui attivi iscritti nel bilancio regionale, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 (principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, relativi ai sopra citati crediti di cui alle determinazioni dirigenziali n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021 e n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021), dando atto che nulla è più dovuto alla Regione Piemonte per le medesime partite

creditorie;

- rinviare alle procedure di ricognizione ordinaria dei residui l'azzeramento dei seguenti accertamenti:

n. 2021/532 pari ad Euro 250.000,00 registrato sul capitolo E34655;

n. 2021/533 pari ad Euro 22.644,15 registrato sul capitolo E30080;

n. 2021/585 pari ad Euro 250.000,00 registrato sul capitolo E34655;

n. 2021/586 pari ad Euro 11.741,77 registrato sul capitolo E30080;

- trasmettere copia del presente provvedimento alla SORIS S.p.A., quale formale riscontro e comunicazione dell'avvenuto provvedimento di sgravio adottato in accoglimento della richiesta dalla Società stessa avanzata;

- trasmettere copia del presente provvedimento al Settore regionale Avvocatura per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Attestato che Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'atto recepisce gli effetti delle Sentenze passate in giudicato n. 591/2026, n. 592/2026 e n. 579/2026 del 18.3.2026 emesse dalla Corte d'Appello di Torino.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" – Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la Legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-126-127-129 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e s.m.i.;
- la DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta

regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 DEL 29 AGOSTO 2017";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 19 giugno 2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" - Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

determina

- di recepire le risultanze delle Sentenze passate in giudicato n. 591/2026 (RG n. 81/2024), n. 592/2026 (RG n. 82/2024) e n. 579/2026 (RG n. 83/2024) del 18.3.2026, pronunciate dalla Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, che, con riferimento ai contributi regionali concessi dalla Regione Piemonte all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino C.F. 08195910016 (codice beneficiario 87841) e successivamente a quest'ultima revocati con determinazione dirigenziale n. 1/A2003B del 9.1.2021 (e correlato atto dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021) e con determinazione dirigenziale n. 28/A2003B dell'11.2.2021, ha definitivamente accertato l'insussistenza degli stessi crediti rispettivamente di Euro 272.644,15 e di Euro 261.741,77 vantati dall'Amministrazione regionale nei confronti del precitato Ente, posti a fondamento delle procedure di riscossione coattiva attivate presso la SORIS S.p.A., quale concessionaria dei servizi di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;

- di disporre il discarico delle partite creditorie - derivante dalla sopravvenuta cessazione di efficacia per effetto delle sopra citate sentenze, della determinazione dirigenziale n. 1/A2003B del 9.1.2021 (e del conseguente atto dirigenziale n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021) e della determinazione dirigenziale n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021, con le quali sono stati revocati i ridetti contributi regionali, maggiorati degli interessi legali, rispettivamente per un totale

complessivo di Euro 272.644,15 e di Euro 261.741,77 - in quanto non più riscuotibili perché prive di titolo giuridico in relazione alle ingiunzioni di pagamento n. SF2101000001 e n. SF2102000001 emesse dalla SORIS S.p.A. nei confronti della suddetta Associazione Yoshin Ryu;

- di autorizzare lo sgravio dei residui attivi iscritti nel bilancio regionale, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 (principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, relativi ai sopra citati crediti di cui alle determinazioni dirigenziali n. 19/A2003B/2021 del 2.2.2021 e n. 28/A2003B/2021 dell'11.2.2021), dando atto che nulla è più dovuto alla Regione Piemonte per le medesime partite creditorie;

- di rinviare alle procedure di ricognizione ordinaria dei residui l'azzeramento dei seguenti accertamenti:

 - n. 2021/532 pari ad Euro 250.000,00 registrato sul capitolo E34655;

 - n. 2021/533 pari ad Euro 22.644,15 registrato sul capitolo E30080;

 - n. 2021/585 pari ad Euro 250.000,00 registrato sul capitolo E31655;

 - n. 2021/586 pari ad Euro 11.741,77 registrato sul capitolo E30080;

- di trasmettere copia del presente provvedimento a SORIS S.p.A., quale formale riscontro e comunicazione dell'avvenuto provvedimento di sgravio adottato in accoglimento della richiesta dalla Società stessa avanzata affinché provveda ai conseguenti adempimenti di competenza;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore regionale Avvocatura per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di dare atto che alla rifusione, da parte della Regione Piemonte, delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Torino nelle sopra specificate sentenze giurisdizionali e anticipate da SORIS S.p.A., in ragione della metà - in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti - provvederà il competente Settore regionale Avvocatura, con autonomo e separato provvedimento, a valere su apposito capitolo di spesa di propria pertinenza;

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal D.Lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2003D - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

